

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N.19****OGGETTO:****MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INSERIMENTO
DEL TITOLO VIII - DELLA POLIZIA RURALE**

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Gruppo consiliare	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Presidente	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
3. CATALDO Gianluigi - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Giust.
4. PELISSERO Giuliano - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
5. VALERIO Cinzia - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
6. COLAMARIA Antonella - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
7. PANARO Enrico - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
8. BOLOGNA Francesco - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
9. BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
10. PLANO Sandro - Consigliere		Si
11. BREZZO Alessandra - Consigliere	“Susa”	Si
12. FONZO Antonia - Consigliere	“Susa”	Si
13. CHIANELLO Massimo - Consigliere	“Susa”	Si
	“Susa”	Si

Totale Presenti:**12****Totale Assenti:****1**

Assume la presidenza il Signor GENOVESE Pier Giuseppe - Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale JOANNAS Dr. Diego.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'ampia e dettagliata relazione del Vicesindaco Giorgio Montabone;

PREMESSO CHE il Comune di Susa non è dotato di Regolamento di Polizia Rurale;

DATO ATTO CHE il servizio di Polizia Rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare, nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza delle leggi, dei regolamenti dello Stato e della Regione, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dei diritti di ciascun cittadino, con la salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile e nell'interesse generale della cultura e della tradizione agrarie, proprie di un paese con un'economia anche agricola come Susa;

CONSIDERATO CHE l'adozione di una regolamentazione della Polizia Rurale sia uno strumento importante per assicurare la costante e corretta gestione dei rapporti in ogni situazione connessa al mondo rurale, in modo da garantire la crescita e lo sviluppo di una mentalità civile diffusa ed uniforme;

RITENUTO di disciplinare, con l'inserimento di uno specifico Titolo all'interno del Regolamento di Polizia Urbana, gli aspetti della realtà rurale di stretto interesse attuale per il territorio del Comune di Susa, nonché la normazione dei controlli e delle relative sanzioni;

RITENUTO pertanto di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale la modifica del Regolamento di Polizia Urbana che diventa "Regolamento di Polizia Urbana e Rurale" con l'inserimento dei seguenti nuovi articoli:

TITOLO VIII

DELLA POLIZIA RURALE

Art. 67

Divieto di pascolo.

- 1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.*
- 2. A meno che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.*
- 3. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.*

Art. 68

Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.

- 1. Nelle private proprietà è proibito lasciar sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, scalciaie o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.*

Art. 69

Pascolo abusivo.

- 1. Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in*

custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando per lo sciame delle api le disposizioni di cui all'art. 924, Codice civile e fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno subito da Enti o privati.

Art. 70

Attraversamento di abitati con animali

- 1. Nel percorrere le strade comunali o vicinali, i conduttori di bestiame di qualsiasi specie devono tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad 1/3 della carreggiata. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame. Il conduttore della mandria deve provvedere alla pulizia della strada subito dopo il passaggio con l'asportazione degli escrementi e il lavaggio del manto bitumato ove presente.*
- 2. Le mandrie e le greggi, quando transitano su strade statali, regionali, provinciali e comunali devono ottemperare a tutte le norme del codice della strada.*

Art. 71

Custodia degli animali pascolanti.

- 1. Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.*
- 2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo alla sicurezza delle persone.*

Art. 72

Pascolo notturno.

- 1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.*

Art. 73

Transito del bestiame.

- 1. Coloro che, non residenti o domiciliati nel Comune, debbono attraversare il territorio comunale con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.*

Art. 74

Trattamento degli animali.

- 1. E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727, Codice penale, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.*
- 2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzolini o comunque in posizione da farli soffrire.*
- 3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.*

4. *I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno perseguiti a termini di legge.*

Art. 75

Osservanza delle leggi.

1. *L'esercizio del pascolo su beni privati è normato dalle leggi forestali e relativi regolamenti.*

Art. 76

Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi.

1. *E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637, Codice penale.*

Art. 77

Esercizio del diritto di passaggio.

1. *Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.*

Art. 78

Divieto di spigolatura.

1. *Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.*

Art. 79

Sanzioni

1. *Chiunque viola le disposizioni previste dal presente Titolo, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una cifra compresa tra euro 50 e euro 500, a norma dell'art. 7-bis, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 16, legge n. 689/81.*
2. *Alla violazione dell'art. 70, comma 1, consegue la sanzione accessoria amministrativa dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'autore della violazione e/o dell'obbligato in via solidale, a norma dell'art. 6, legge n. 689/81.*
3. *La violazione dell'art. 70, comma 2, soggiace, in concorso, alle sanzioni previste dal codice della strada.*

SPECIFICATO che la proposta di modifica del Regolamento di Polizia Urbana è stata sottoposta all'esame della prevista Commissione consiliare in data 09.05.2022;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Vigilanza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il Consiglio agisce per competenza propria ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile dell'area vigilanza;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

SI DÀ ATTO altresì che ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento comunale del Consiglio comunale:

- la rappresentazione informatica/digitale sottoscritta dal Segretario comunale e dal Presidente dell'adunanza con firma digitale, della registrazione audio del Consiglio Comunale, costituisce il verbale della seduta consiliare. Quando per qualsiasi causa non sia disponibile il file audio, il verbale è costituito da un testo cartaceo nel quale viene riportata la trascrizione della registrazione della seduta consiliare o il testo redatto dal Segretario comunale;
- gli interventi dell'intera seduta vengono acquisiti mediante appositi mezzi di registrazione audio-video. Le relative rappresentazioni informatiche/digitali sono conservate a cura dell'ufficio Segreteria generale dell'Ente in apposito archivio;
- la registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it, alla voce "Consiglio Comunale on-line".

PROCEDUTOSI alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti	n. 12
astenuti	n. 0
votanti	n. 12
favorevoli	n. 12
contrari	n. 0

Tanto premesso, considerato e ritenuto,

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI APPROVARE** le seguenti modificazioni del Regolamento di Polizia Urbana, che diventa "Regolamento di Polizia Urbana e Rurale":

TITOLO VIII

DELLA POLIZIA RURALE

Art. 67

Divieto di pascolo.

1. *Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.*
2. *A meno che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.*

3. *E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.*

Art. 68

Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.

1. *Nelle private proprietà è proibito lasciar sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, scalciaie o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.*

Art. 69

Pascolo abusivo.

1. *Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando per lo sciame delle api le disposizioni di cui all'art. 924, Codice civile e fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno subito da Enti o privati.*

Art. 70

Attraversamento di abitati con animali

1. *Nel percorrere le strade comunali o vicinali, i conduttori di bestiame di qualsiasi specie devono tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad 1/3 della carreggiata. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame. Il conduttore della mandria deve provvedere alla pulizia della strada subito dopo il passaggio con l'asportazione degli escrementi e il lavaggio del manto bitumato ove presente.*
2. *Le mandrie e le greggi, quando transitano su strade statali, regionali, provinciali e comunali devono ottemperare a tutte le norme del codice della strada.*

Art. 71

Custodia degli animali pascolanti.

1. *Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.*
2. *Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo alla sicurezza delle persone.*

Art. 72

Pascolo notturno.

1. *Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.*
- 2.

Art. 73

Transito del bestiame.

1. *Coloro che, non residenti o domiciliati nel Comune, debbono attraversare il territorio comunale con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.*

Art. 74

Trattamento degli animali.

1. *E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727, Codice penale, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.*
2. *Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.*
3. *E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.*
4. *I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno perseguiti a termini di legge.*

Art. 75

Osservanza delle leggi.

1. *L'esercizio del pascolo su beni privati è normato dalle leggi forestali e relativi regolamenti.*

Art. 76

Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi.

1. *E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637, Codice penale.*

Art. 77

Esercizio del diritto di passaggio.

1. *Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.*

Art. 78

Divieto di spigolatura.

1. *Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.*

Art. 79

Sanzioni

4. *Chiunque viola le disposizioni previste dal presente Titolo, soggiace alla sanzione*

- amministrativa pecuniaria del pagamento di una cifra compresa tra euro 50 e euro 500, a norma dell'art. 7-bis, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 16, legge n. 689/81.*
5. *Alla violazione dell'art. 70, comma 1, consegue la sanzione accessoria amministrativa dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'autore della violazione e/o dell'obbligato in via solidale, a norma dell'art. 6, legge n. 689/81.*
 6. *La violazione dell'art. 70, comma 2, soggiace, in concorso, alle sanzioni previste dal codice della strada.*
3. **DI DARE ATTO** che con l'approvazione delle presenti disposizioni sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti le stesse materie e con esse in contrasto, contenute nel vigente Regolamento di Polizia Urbana.
 4. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
 5. **DI DARE ATTO** che il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo al giorno in cui viene pubblicata la deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva (art. 15 della Preleggi).

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
JOANNAS Dr. Diego

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DELL' AREA
SEGRETERIA E SERVIZIO ALLE PERSONE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Segreteria e Servizio alle Persone